



COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica

Oggetto:

APPROVAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETA' IN HOUSE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI VARESE E RELATIVO STATUTO.

L'anno **duemilatredecim**, addì **venticinque**, del mese di **luglio**, alle ore **21.00** nella Sala della Villa Aliverti, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano presenti:

		Presente Apertura Seduta	Assente Apertura Seduta	Presente corrente punto ODG	Assente corrente punto ODG
1	BAROFFIO ENRICO	Consigliere		X	
2	GAMBARINI SERGIO	Consigliere		X	
3	CHIURATO LORIS	Consigliere		X	
4	TIZZI SILVIO	Consigliere		X	
5	BIANCHI LUISA	Consigliere		X	
6	GAMBARINI FABIO	Consigliere		X	
7	MACCHI LEOPOLDO	Consigliere		X	
8	FACOLTOSI ADRIANO	Consigliere		X	X
9	CARNELLI ANGELO	Consigliere		X	
10	CAPOZZA FRANCESCO	Consigliere		X	
11	SONZINI GIOVANNI	Consigliere		X	
12	PASELLA MARIA RITA	Consigliere		X	
13	BATTISTELLA LUCIANO	Consigliere	X		X
14	VALLINO ANDREA	Consigliere	X		X
15	BARBESINO GIOVANNI	Consigliere		X	
16	DE MICHELI ANTONELLA	Consigliere		X	
17	ORLANDINO VINCENZO	Consigliere		X	
				15	2
				14	3

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Margherita Taldone, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'Avv. Enrico Baroffio nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Oggetto: Approvazione della partecipazione alla società in house per la gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese e relativo Statuto.

(Per quanto riguarda gli interventi dei Consiglieri comunali si rimanda alla trascrizione della registrazione).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- il D.Lgs. n. 152 del 2006 “Norme in materia ambientale” e sue successive modificazioni e integrazioni;
- la legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche” e sue successive modificazioni e integrazioni;
- il D.L.vo n. 267 del 2000 “Testo unico sulle autonomie locali” e sue successive modifiche e integrazioni.
- l'art 3 bis del decreto legge 138 convertito dalla legge 148 del 2011 e il D.L. 69 del 21/06/2013 che introduce modifiche all'art.4 del decreto legge 95 del 2012 convertito dalla L.135 del 2012;
- il decreto legge 179 del 18/10/2012 inerente l'affidamento dei servizi pubblici di rilevanza locale convertito nella legge 221 del 17/12/2012;

Premesso:

Riferimenti normativi: Organizzazione del servizio idrico integrato per ambiti territoriali ottimali.

- che ai sensi dell'art. 47 “Organizzazione territoriale e programmazione del servizio idrico integrato” della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003, “ Il servizio idrico integrato, inteso quale insieme delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, è organizzato sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO) corrispondenti ai confini amministrativi delle province lombarde e della città di Milano”.

Riferimenti normativi: Forma di gestione del servizio e gestore unico di ambito.

- che l'art. 49 “Organizzazione del servizio idrico integrato” della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003 prevede che “Le province e il Comune di Milano, per l'ambito della città di Milano, organizzano il servizio idrico integrato a livello di ATO nel rispetto del piano d'ambito e deliberano la forma di gestione fra quelle previste dall'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e secondo i criteri ivi contenuti, acquisito il parere vincolante della Conferenza dei Comuni. Il servizio è affidato ad un unico soggetto per ogni ATO e per un periodo non superiore a venti anni”.

Riferimenti normativi: Ufficio di ambito provinciale.

- che ai sensi dell'art. 48, comma 1, della legge della Regione Lombardia n.26 del 2003 “Attribuzione delle funzioni delle Autorità di ambito”, “In attuazione dell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), dal 1 gennaio 2011 le funzioni già esercitate dalle Autorità di ambito, come previste dall'articolo 148 del d.lgs. 152/2006 e dalla normativa regionale, sono attribuite alle province, ad eccezione dell'ATO della città di Milano, per il quale tali funzioni sono attribuite al Comune di Milano”.

Riferimenti normativi: competenze dell'Ufficio di ambito e della Conferenza dei Comuni.

- che ai sensi dell'art.48, comma 1 bis, della legge della Regione Lombardia n.26 del 2003, "In ragione del rilevante interesse pubblico all'organizzazione e attuazione del servizio idrico integrato e nel rispetto del principio di leale collaborazione, le province e il Comune di Milano, per l'ambito della città di Milano, di seguito indicati quali enti responsabili degli ATO, costituiscono in ciascun ATO, nella forma di cui all'articolo 114, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e senza aggravio di costi per l'ente locale, un'azienda speciale, di seguito denominata Ufficio di ambito, dotata di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile;
- che, in particolare, l'art. 48 della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003, e successive modifiche e integrazioni, prevede che l'ente responsabile dell'ATO esercita, tramite l'Ufficio d'ambito, fra le altre, le seguenti funzioni e attività:
 - a) l'individuazione e l'attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e dalle normative europee e statali inclusi la scelta del modello gestionale e l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato" (art. 48, comma 2, lettera a);
 - b) l'approvazione e l'aggiornamento del piano d'ambito di cui all'art. 149 del D.Lgs. 152/2006 e dei relativi oneri finanziari (art. 48, comma 2, lettera b);
 - c) (omissis)
 - d) la definizione dei contenuti dei contratti di servizio che regolano i rapporti tra l'ente responsabile dell'ATO e i soggetti cui compete la gestione del servizio idrico integrato (art. 48, comma 2, lettera d);
 - e) la determinazione della tariffa di base del sistema idrico integrato ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e la definizione delle modalità di riparto tra gli eventuali soggetti interessati (art. 48, comma 2, lettera e);
- che la Provincia di Varese, ente responsabile dell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Varese, tramite l'Ufficio d'ambito, ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006 e della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003, è competente:
 - all'approvazione del Piano di ambito relativo al servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Varese, composto dai seguenti documenti: a) Piano degli Investimenti, b) Modello Organizzativo e Gestionale, c) Piano Economico Finanziario comprensivo del Piano Tariffario;
 - all'affidamento del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Varese ad un unico gestore;
- che per le decisioni l'art. 48, comma 3, della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003 prevede che l'ente responsabile dell'ATO, cioè la Provincia di Varese, acquisisce il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Comuni, cui partecipano tutti i comuni dell'ATO;

Costituzione dell'Ufficio di ambito della Provincia di Varese.

- che con deliberazione del consiglio provinciale della Provincia di Varese n. 17 del 29/03/2011 è stato costituito l'Ufficio di Ambito della Provincia di Varese;

Rilevato:

Forma di gestione del servizio idrico integrato mediante società a partecipazione totalmente pubblica secondo il modello dello "in house providing".

- che con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese P.V.72 del 20/12/2011, avente per oggetto "individuazione della modalità di gestione del servizio idrico integrato nell'ambito della Provincia di Varese", è stata assunta, quale modalità di gestione del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Varese, la società a partecipazione totalmente pubblica secondo il modello dello "in

house providing” e, quindi, con i requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale per soddisfare tale modalità gestionale: (i) partecipazione interamente pubblica; (ii) sussistenza del c.d. “controllo analogo”; (iii) carattere prevalente dell’attività a favore dell’ente pubblico affidante e, quindi, lo svolgimento del servizio idrico integrato a favore della popolazione dell’ambito territoriale ottimale di Varese;

- che con deliberazione Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio di ambito P.V. 32 del 24/10/2012 è stata deliberata la conferma della scelta della forma di gestione del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale della Provincia di Varese secondo il modello della società “in house” e approvato il percorso per l’affidamento ad una società “in house” di nuova costituzione del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale della Provincia di Varese”;
- che con deliberazione della Conferenza dei Comuni P.V. 3 del 28/02/2013 è stato deliberato di esprimere parere favorevole sulla conferma della società “in house” quale forma di gestione del servizio idrico integrato nell’ambito della provincia di Varese, nonché sulle caratteristiche della società in house e sul percorso per la sua costituzione e per l’affidamento ad essa del servizio, nonché sulla scelta della società a responsabilità limitata come forma giuridica del nuovo gestore in house, di cui alla citata deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito P.V. 32 del 24/10/2012;
- che nei suddetti atti e, in particolare, nella Deliberazione Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio di Ambito P.V. 32 del 24/10/2012, è stato ritenuto, presi in considerazione e attentamente esaminati tutti i motivi a favore e contro le varie forme di gestione e dopo un ampio esame e una approfondita discussione delle varie opzioni possibili, che la scelta della forma di gestione del servizio idrico integrato mediante il modello della società in house di nuova costituzione nella forma della società a responsabilità limitata appaia da preferire, rispetto agli altri modelli di gestione del servizio, in quanto:
 - la società in house consente una gestione effettiva da parte del pubblico del servizio: mentre, infatti, nei modelli di gestione che prevedono l’esternalizzazione della gestione del servizio (la Società mista o la Gara) un ambito di decisioni afferenti alla gestione del servizio competono (in misura più o meno ampia) al soggetto imprenditoriale privato (che ha ricevuto l’affidamento con gara o che rappresenta il partner industriale nella società mista), nel modello di gestione pubblica tutte le decisioni, anche di dettaglio, sono riservate al pubblico;
 - la società in house coniuga la gestione sostanzialmente pubblica del servizio, con il metodo imprenditoriale di gestione, in modo che la stessa possa attuarsi secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza: la società in house, infatti, pur non facendo venire meno il totale controllo pubblico non solo sugli indirizzi programmatici, ma anche sulla concreta attività gestionale, si caratterizza per la natura imprenditoriale della gestione finalizzata alla integrale copertura dei costi ed al loro contenimento, in modo da garantire – unitamente al controllo pubblico – il soddisfacimento degli obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia del servizio;
 - le possibili criticità della società in house (assunzione del “rischio imprenditoriale” da parte del Pubblico e complessità nella strutturazione di un finanziamento su base “project financing”) non appaiono come criticità proprie del modello della società in house, quanto criticità insite nell’attuale regolamentazione normativa dell’intera organizzazione del servizio idrico integrato in Italia, indipendentemente dalla modello di gestione dello stesso che venisse prescelto: è da ritenersi, infatti, che le difficoltà nel reperimento dei mezzi finanziari necessari per la realizzazione degli investimenti e il rischio di un coinvolgimento economico dei Comuni dipendano soprattutto dall’attuale

strutturazione dei meccanismi tariffari di copertura dei costi e dall'attuale regolamentazione generale del servizio; in conclusione si tratta di criticità che, più o meno, sono proprie di tutti i modelli di gestione del servizio idrico integrato;

- la società in house favorisce l'aggregazione dei rami di azienda relativi al servizio idrico delle attuali gestioni nel gestore di ambito: la società in house consente, infatti, una più agevole aggregazione dei rami di azienda afferenti al servizio idrico delle attuali società di gestione nella società in house rispetto agli altri modelli gestionali;
- le forme di gestione costituite dalla società mista a partecipazione pubblica e privata e della gara sono contrassegnate da quelle rilevanti criticità segnalate nell'allegato documento "I criteri per la scelta del modello di gestione del servizio idrico integrato" cui integralmente si rinvia e che costituiscono fondamento e motivazione della presente deliberazione;
- in particolare, per le forme di gestione costituite dalla società mista a partecipazione pubblica e privata e della gara, è da segnalare che l'abrogazione della norma che ammetteva la remunerazione del capitale investito e che costituiva, sostanzialmente, il profitto per il gestore, rende decisamente problematica la partecipazione di imprese industriali alla gestione del servizio, risultando difficile la realizzazione di margini di redditività in linea con le aspettative del mercato e con il perseguimento dello scopo lucrativo che rappresenta la finalità tipica delle imprese private e delle società commerciali;
- l'azienda speciale non si differenzia – sostanzialmente – dalla società "in house" sotto il profilo dei poteri riservati alla Provincia ed ai Comuni nella gestione del servizio, in quanto sia la società in house che l'azienda speciale realizzano una forma di gestione diretta del servizio da parte del pubblico, e in quanto la natura formalmente privata della società in house non pregiudica il più completo e assoluto controllo del pubblico sulla società stessa;
- l'azienda speciale si caratterizza per la specifica criticità consistente in una maggiore difficoltà, rispetto alla società in house nell'attuazione delle procedure di eventuale aggregazione dei rami di azienda delle società esistenti: mentre, infatti, la forma societaria, propria del modello "in house", consente la piena e diretta applicazione degli istituti e delle norme del codice civile in tema di operazioni societarie straordinarie quali fusioni, scissioni e conferimenti, per l'azienda speciale l'applicazione di tali istituti e norme non appare certa, ma, al più, potrebbe discendere da un'interpretazione analogica delle nuove disposizioni di cui agli articoli 2500 septies e 2500 octies del codice civile, che disciplinano, rispettivamente, la "trasformazione eterogenea da società di capitali" e la "trasformazione eterogenea in società di capitali"; d'altro canto, dopo che si fossero attuate le procedure di aggregazione dei rami di azienda delle gestioni esistenti, niente vieterebbe di trasformare la società in house in un'azienda speciale.
- l'articolo 49 della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003, e successive modifiche e integrazioni, prescrive, al comma 8, che "La Regione interviene in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 172, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, nei confronti degli enti responsabili degli ATO che, alla data del 31 dicembre 2011, non abbiano affidato la gestione del servizio idrico integrato": per cui costituisce prioritario criterio direttivo che deve informare l'Ufficio di ambito nella scelta della concreta attuazione del modello "in house" quello costituito dalla semplicità e velocità dei tempi di realizzazione della nuova organizzazione del servizio idrico integrato con l'affidamento al gestore unico di ambito;
- sulla base di tale criterio, la costituzione di una nuova società "in house" rappresenta la soluzione più semplice e più veloce rispetto alle altre ipotesi di costituzione di una società "in house" partendo da una o più delle attuali società di gestione o dalle attuali società proprietarie di infrastrutture dell'idrico, ipotesi che richiedono una serie di adempimenti procedurali - di carattere "preliminare" rispetto all'affidamento del servizio - al fine di rendere la

società conforme all'attuale normativa e giurisprudenza comunitaria e nazionale in tema di "in house", nonché per realizzare la partecipazione "diretta" dei Comuni dell'ATO alla società, nonché "proporzionale al numero degli abitanti" di ciascun Comune;

- la costituzione di una nuova società "in house" rappresenta inoltre la soluzione più idonea per mettere tutti i Comune in una condizione di assoluta parità nella costruzione della società e nella definizione della "governance" della stessa;
 - la costituzione di una nuova società "in house" semplifica, infine, l'eventuale processo di aggregazione dei rami di azienda delle società esistenti, consentendo di porre in essere procedure trasparenti e imparziali per la valutazione oggettiva degli apporti patrimoniali e economici che le amministrazioni pubbliche, anche mediante le società di rispettiva proprietà, potranno conferire o comunque trasferire alla medesima società "in house";
- che nei suddetti atti e, in particolare, nella Deliberazione Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio di Ambito P.V. 32 del 24/10/2012, sono stati indicati i caratteri che la società "in house" deve rivestire al fine di poter risultare affidataria diretta della gestione del servizio idrico integrato per l'ATO di Varese, i principali dei quali sono i seguenti:
- la società "in house" sia partecipata in via diretta dalla provincia di Varese e da tutti i Comuni dell'ATO di Varese;
 - la partecipazione al capitale sociale della società "in house" venga ripartita fra i Comuni in base al numero degli abitanti di ciascun Comune;
 - la società "in house" gestisca tutte le fasi del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione);
 - la società "in house" gestisca il servizio idrico integrato a favore della popolazione di tutti i Comuni che fanno parte dell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Varese;
 - la società "in house" sia sottoposta al cosiddetto "controllo analogo" da parte della Provincia di Varese e da parte di tutti i Comuni, mediante la previsione di una "governance" della società che rispetti le indicazioni della normativa e della giurisprudenza comunitaria e nazionale, e che sarà contenuta nello "statuto sociale" della società che dovrà essere condiviso dalla Conferenza dei Comuni;
 - lo statuto sociale della società "in house" contenga clausole che garantiscano oltre che il cosiddetto "controllo analogo" anche il rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale per l'affidamento "in house";
 - la composizione dell'organo di amministrazione rispetti l'articolo 4, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135, di cinque membri, con la presenza di almeno tre dipendenti delle amministrazioni titolari delle partecipazioni, cioè della Provincia di Varese e dei Comuni dell'ATO della Provincia di Varese, scelti d'intesa tra le predette amministrazioni;
 - la composizione dell'organo di amministrazione rispetti inoltre l'articolo 3 della legge 12 luglio 2011, n. 120, sull'equilibrio fra i generi.

Statuto della società in house e definizione della partecipazione alla società della Provincia e dei Comuni, dei caratteri del cosiddetto "controllo analogo" e della "governance" della società.

- che la Conferenza dei Comuni, con deliberazione P.V. 4 del 28/02/2013 ha inoltre deliberato di approvare il modello gestionale della società in house di nuova costituzione a condizione che gli atti costitutivi della stessa, i patti parasociali, i regolamenti per il controllo, ai sensi della Sentenza della Corte di giustizia del 29/11/2012, vengano previamente condivisi da un gruppo di lavoro, appositamente costituito, composto da Sindaci o loro delegati rappresentativi delle varie realtà amministrative";

- che il gruppo di lavoro è stato costituito nella seguente composizione, oltre alla presenza del medesimo Presidente della Conferenza, come da deliberazione della Conferenza dei Comuni:
 - n.2 rappresentanti scelti tra Sindaci o Assessori dei comuni con numero abitanti superiore a 30.000,
 - n.2 rappresentanti scelti tra Sindaci o Assessori dei comuni, non ricadenti nelle Comunità Montane, con numero abitanti compreso tra 5.000 e 30.000,
 - n.2 rappresentanti scelti tra Sindaci o Assessori dei comuni, non ricadenti nelle Comunità Montane, con numero abitanti inferiore a 5.000,
 - n.2 rappresentanti delle Comunità Montane ricadenti nel territorio dell'Ufficio d'Ambito scelti tra Sindaci o Assessori dei comuni appartenenti alle Comunità Montane;
- che il Gruppo di lavoro il gruppo, in vari incontri tenutisi, ha redatto una bozza di Statuto da presentare alla Conferenza dei Comuni;
- che l'Ufficio di ambito, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione P.V. 9 del 22/04/2013 ha deliberato di proporre alla Conferenza dei Comuni la bozza lo Statuto redatto dal Gruppo di lavoro;
- che la Conferenza dei Comuni, con deliberazione P.V. 7 del 27 giugno 2013 ha approvato il testo dello statuto della costituenda società in house, comprensiva delle integrazioni e modifiche apportate dal Notaio e illustrate in sede di conferenza, nonché con alcuni emendamenti approvati nella stessa Conferenza dei Comuni;
- che lo statuto definisce le modalità di partecipazione alla società della Provincia e dei Comuni e i caratteri del cosiddetto "controllo analogo" e della "governance" della società.

Considerati e valutati

- i seguenti principi di fondo dello statuto:
 - l'oggetto sociale è costituito dalla gestione del servizio idrico integrato nel territorio ed a favore dei Comuni compresi nell'ambito territoriale ottimale della provincia di Varese; il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, comprensivo delle acque industriali gestite nell'ambito del servizio idrico integrato;
 - la società non persegue fine di lucro, ma l'obbligo di pareggio di bilancio;
 - la società ha natura "in house" ed è sottoposta al c.d. "controllo analogo" e all'attività di direzione e coordinamento da parte degli Enti locali soci, attraverso apposite clausole contenute nello statuto con le quali:
 - a) si attribuiscono direttamente agli enti locali soci della società poteri di impulso e di proposta all'adozione di atti di indirizzo o di gestione, nonché all'attuazione di controlli;
 - b) si attribuiscono all'assemblea sociale poteri ulteriori rispetto a quelli ad essa riservati dalla normativa di cui al codice civile in tema di società a responsabilità limitata e, in particolare, l'approvazione del Piano industriale e dei Bilanci preventivi annuale e pluriennale;
 - c) si prevede la costituzione, quale organo della società, di un "Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo", cui è attribuita la funzione di indirizzo nei confronti del consiglio di amministrazione, nonché di vigilanza e controllo sull'attività di gestione;
 - il capitale sociale è posseduto esclusivamente dalla Provincia di Varese e dai Comuni che rientrano nell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Varese per la gestione del servizio idrico integrato nel predetto ambito;
 - non è ammessa la partecipazione di soggetti privati;
 - sussiste il divieto di "trasferimento" delle partecipazioni al capitale sociale;

- ciascun ente locale socio ha potere di impulso e proposta e, in particolare, può proporre al "Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo" l'adozione di atti di indirizzo o di gestione, nonché l'attuazione di controlli.
 - lo statuto contiene clausole che attuano il cosiddetto "controllo analogo" da parte degli enti locali;
- la previsione, in considerazione della natura "in house" della società e al fine di attuare il c.d. "controllo analogo" sulla società previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, di un Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo, con i seguenti caratteri:
- **Composizione e nomina:** il Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo è composto dal Presidente della Provincia di Varese e da dieci Sindaci dei Comuni soci della società, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci per categorie di Comuni in relazione al numero di abitanti e alla circostanza di essere compresi nel territorio di Comunità Montane:
 - tre rappresentanti scelti tra i Sindaci o Assessori dei Comuni con numero di abitanti superiore a 30 mila;
 - tre rappresentanti scelti tra i Sindaci o Assessori dei Comuni, non ricadenti nelle Comunità Montane, con numero di abitanti compreso tra 5 mila e 30 mila;
 - due rappresentanti scelti tra i Sindaci o Assessori dei Comuni, non ricadenti nelle Comunità Montane, con numero di abitanti inferiore a 5 mila;
 - due rappresentanti delle Comunità Montane ricadenti nel territorio dell'ambito territoriale ottimale scelti tra i Sindaci o Assessori dei Comuni appartenenti alle Comunità Montane;
 - il Presidente della Provincia per la Provincia di Varese;
 - **Competenze:** il Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo esercita la funzione di indirizzo nei confronti del consiglio di amministrazione, nonché di vigilanza e controllo sull'attività di gestione. In particolare:
 - esercita nei confronti degli organi della società le competenze e le prerogative riconosciute al Consiglio, alla Giunta ed al Sindaco relativamente al controllo sui propri uffici e servizi, nel rispetto delle competenze riservate, dal presente statuto, agli altri organi della società;
 - adotta atti di indirizzo sulla gestione del servizio, che il consiglio di amministrazione è obbligato ad attuare;
 - propone all'Assemblea sociale la revoca di componenti del consiglio di amministrazione nei casi indicati dal presente statuto;
 - detta gli indirizzi per la nomina dei direttori e procuratori della società;
 - esamina il Piano industriale e i Bilanci preventivi annuale e pluriennale, predisposti dal Consiglio di amministrazione, ai fini della loro sottoposizione all'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci;
 - esamina il Bilancio di esercizio e il Rendiconto consuntivo, predisposti dal Consiglio di amministrazione, ai fini della loro sottoposizione all'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci;
 - esamina le operazioni straordinarie sul capitale, le operazioni di fusione, scissione o conferimento, gli acquisti e/o alienazioni di aziende e/o rami di aziende o di partecipazioni, qualora consentite dalla legge, ai fini della loro sottoposizione all'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci;
 - esprime l'autorizzazione preventiva sui seguenti atti predisposti dal consiglio di amministrazione:
 - a) dotazione organica e sue variazioni, concorsi ed assunzioni, nomina di dirigenti;

- b) operazioni e contratti di qualsiasi tipo e natura, che comportino un impegno finanziario di valore superiore a Euro 200.000,00 (Euro duecentomilavirgolazero), ad eccezione di:
- interventi e spese nei limiti degli importi previsti nel Piano industriale e nei Bilanci preventivi annuale e pluriennale approvati dall'Assemblea dei soci;
 - pagamento spese ricorrenti obbligatorie come spese per stipendi, spese energetiche, spese derivanti da contratti già stipulati in precedenza;
 - pagamenti derivanti da obblighi di legge;
 - pagamenti che si rendano necessari in caso di urgenza al fine di evitare danni alla società o la sospensione e/o interruzione nella gestione del servizio;
- effettua audizioni del Presidente della società, di componenti del consiglio di amministrazione, di direttori e procuratori della società;
 - esamina periodiche relazioni sullo svolgimento dei servizi pubblici locali da parte del consiglio di amministrazione della società, con cadenza almeno semestrale;
 - effettua il controllo sulla gestione della società, anche mediante la richiesta di qualsiasi informazione al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sullo svolgimento del servizio e esercitando, anche tramite propri delegati, ispezioni, verifiche, sopralluoghi e controlli presso gli uffici della società e/o sui documenti anche contabili della stessa.
- **Votazioni:** il Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo decide a maggioranza di voti che rappresentano la maggioranza dei componenti del Comitato medesimo presenti alla riunione, nonché la maggioranza degli abitanti residenti nei predetti Comuni. Al fine di determinare la maggioranza degli abitanti residenti, ciascun componente del Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo esprime un voto di "peso" differente in proporzione al numero di abitanti compresi in ciascuna delle categorie di Comuni di cui all'articolo 11, comma 3, del presente Statuto. Precisamente: il voto di ciascuno dei componenti del Comitato – con arrotondamento per difetto – ha il seguente "peso":
 - il voto di ciascun componente nominato tra i Sindaci dei Comuni con numero di abitanti superiore a 30 mila rappresenta 84.489 abitanti;
 - il voto di ciascun componente nominato tra i Sindaci dei Comuni, non ricadenti nelle Comunità Montane con numero di abitanti compreso tra 5 mila e 30 mila rappresenta 118.682 abitanti;
 - il voto di ciascun componente nominato tra i Sindaci dei Comuni non ricadenti nelle Comunità Montane con numero di abitanti inferiore a 5 mila rappresenta 59.595 abitanti;
 - il voto di ciascun componente nominato tra i Sindaci dei Comuni appartenenti alle Comunità Montane rappresenta 73.855 abitanti;
 - il voto del Presidente della Provincia di Varese rappresenta, in modo virtuale, 175.341 abitanti. Il Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo decide a maggioranza di voti che rappresentano la maggioranza dei componenti del Comitato medesimo presenti alla riunione, nonché la maggioranza degli abitanti residenti nei predetti Comuni;
- la previsione, in considerazione della natura "in house" della società e al fine di attuare il c.d. "controllo analogo" sulla società previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, di riservare alla competenza dell'assemblea dei soci:
- l'approvazione del Piano industriale della società, di cui al successivo articolo 33 dello Statuto, comprensivo del Piano economico e finanziario e del Piano operativo degli investimenti;
 - l'approvazione del Bilancio pluriennale di previsione della società, di cui al successivo articolo 34 dello Statuto;

- l'approvazione del Bilancio annuale di previsione della società, di cui al successivo articolo 35 dello Statuto;
- la previsione di un Organo amministrativo rappresentato da un consiglio di amministrazione di 5 componenti nominato dai soci e con previsione che ciascun socio ha diritto ad un solo voto indipendentemente dalle quote di partecipazione al capitale sociale possedute;
- che al Comune è stata riservata la quota di partecipazione al capitale sociale della società "in house" pari a Euro **269,12**;

Ritenuto:

- Di condividere e fare proprie le motivazioni in base alle quali la Provincia di Varese e la Conferenza dei Comuni, sulla base degli atti elaborati dall'Ufficio di ambito, hanno deliberato di assumere, quale modalità di gestione del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Varese, la società in house di nuova costituzione nella forma della società a responsabilità limitata e, quindi, con i requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale per soddisfare tale modalità gestionale: (i) partecipazione interamente pubblica; (ii) sussistenza del c.d. "controllo analogo"; (iii) carattere prevalente dell'attività a favore dell'ente pubblico affidante e, quindi, lo svolgimento del servizio idrico integrato a favore della popolazione dell'ambito territoriale ottimale di Varese;
- Di condividere e fare proprio il contenuto dello statuto approvato dalla Conferenza dei Comuni, che configura in modo corretto e esaustivo il controllo degli enti locali soci nei confronti della società, secondo quanto richiesto dalla normativa comunitaria e nazionale in tema di società "in house";
- Che i primi amministratori della società dovranno essere nominati, in sede di costituzione della società, in intesa con gli altri enti locali soci, per cui è necessario attribuire al Sindaco la facoltà di nomina degli stessi;

Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Area Tecnica per quanto attiene la regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, così come sostituito dall'art.3 del D.L. 174 del 10/10/2012:

Acquisito, altresì, il visto di conformità all'ordinamento giuridico espresso dal Segretario comunale, ai sensi dell'art. 63 bis dello Statuto comunale;

Con la seguente votazione espressa in forma palese

Presenti:	14		Favorevoli:	10	
Assenti:	3	(Facoltosi-Battistella-Vallino)	Contrari:	3	(Bianchi-Capozza-Sonzini)
Votanti:	13		Astenuti:	1	(Orlandino)

D E L I B E R A

1) di aderire alla costituzione della società "in house" per la gestione del servizio idrico integrato nel territorio dei Comuni dell'ambito ottimale della Provincia di Varese, con le caratteristiche definite negli atti indicati nelle premesse del presente atto e, in particolare, allo statuto sul quale la Conferenza dei Comuni ha espresso parere favorevole con deliberazione n. 7 del 27 giugno 2013, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);

2) di dare atto che la società "in house" assicura il servizio idrico integrato e pertanto assolve a un servizio di interesse generale strettamente connesso con le finalità

istituzionali dell'amministrazione, ed in quanto tale non in contrasto con le disposizioni previste dall'art. 3, comma 27, della legge 244/2007;

3) di autorizzare il responsabile dell'area tecnica a sottoscrivere il rogito notarile, acconsentendo che possano essere apportate allo statuto le modifiche e/o le integrazioni non sostanziali che risultassero necessarie anche per l'uniformità dello statuto per tutti gli enti locali soci;

4) di dare atto con successo atto del responsabile del servizio tecnico verrà assunto apposito impegno di spesa per il versamento della quota associativa di € **269,12.=** (euro duecentosessantannove/12);

5) di autorizzare infine il Sindaco, o suo delegato, a nominare, nell'atto costitutivo della società, i primi amministratori della società stessa d' intesa con gli altri soci che parteciperanno alla sua costituzione.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione espressa in forma palese

Presenti:	14		Favorevoli:	10	
Assenti:	3	(Facoltosi-Battistella-Vallino)	Contrari:	3	(Bianchi-Capozza-Sonzini)
Votanti:	13		Astenuti:	1	(Orlandino)

D E L I B E R A

1) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, al fine di permettere l'attivazione delle successive procedure previste dalla legge derivanti dall'approvazione della presente deliberazione.

PARERI DI COMPETENZA

Regolarità Contabile

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del *D.L.vo 18 agosto 2000 n.267*, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all'adozione della delibera in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Fto

Regolarità Tecnica

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del *D.L.vo 18 agosto 2000 n.267*, il sottoscritto Responsabile di Servizio esprime parere FAVOREVOLE all'adozione della delibera in oggetto.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Fto DANIELE ALDEGHERI

Visto di conformità all'ordinamento giuridico

Ai sensi dell'art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente delibera risulta essere conforme all'ordinamento giuridico.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Fto ENRICO BAROFFIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene affissa al numero d'ordine dell'albo pretorio dell'Ente in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al
Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267, il
- Si certifica che la presente deliberazione in data**25.07.2013**..... è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE